



COMUNE DI ORIA Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI AL COMUNE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 9.03.2021

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità attraverso cui - secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 (nuovo Codice dei contratti) e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione - il Comune di Oria conferisce a professionisti esterni gli incarichi di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, fissando le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale che innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali elencati nell'allegato IX del predetto D.Lgs. n. 50/2016 che soggiacciono integralmente alla disciplina del Codice.

ART 2 - ALBO DEI LEGALI PATROCINATORI DEL COMUNE

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, di cui al presente Regolamento, è istituito un apposito Albo comunale (Short List) aperto a professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 7 sezioni distinte per ambito giuridico e/o tipologia di contenzioso:

Sezione A- AMMINISTRATIVO (giurisdizioni amministrative e contabili)

Sezione B —CIVILE (Tribunale — Corte di Appello e Cassazione)

Sezione C —CIVILE (Giudice di Pace)

Sezione D —LAVORO (Tribunale e Corte d'Appello Sezioni Lavoro - Cassazione)

Sezione E —PENALE

Sezione F — COMMISSIONI TRIBUTARIE

Sezione G – Corte di Cassazione e altre giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, ecc)

Il Servizio Contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

L'aggiornamento dell'albo avverrà con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato.

Le domande di iscrizione che pervengano in corso d'anno verranno istruite e, in caso di esito positivo, si procederà all'inserimento del nominativo nell'elenco al momento dell'aggiornamento.

L' Avvocato ha facoltà di chiedere anche la iscrizione nella distinta Sezione speciale relativa alle cause afferenti alla violazione del codice della strada, per la quale vengono prefissate le condizioni giuridiche ed economiche, più vantaggiose per l'Ente, di cui all'art. 8.

L'elenco potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti dell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il comune, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE E
CANCELLAZIONE

Possono essere iscritti all'Albo comunale gli Avvocati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

> REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia;
- d) non avere procedimenti giudiziali e/o stragiudiziali in corso nei confronti del Comune in proprio o per conto terzi né da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte di studio associato;
- e) iscrizione in un Ordine Professionale degli Avvocati in territorio italiano;
- f) non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza;
- g) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- h) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale);
- i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- j) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

> REQUISITI E CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE:

Sezione A- AMMINISTRATIVO (giurisdizioni amministrative e contabili), con iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 anni.

Sezione B — CIVILE (Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione); in caso di cause di valore superiore a 52000,00 euro, essere iscritto da almeno 5 anni all'albo degli avvocati.

Sezione C — CIVILE (Giudice di Pace): nessun requisito speciale;

Sezione D — LAVORO con iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni

Sezione E — PENALE: iscrizione all'Albo da almeno 3 anni;

Sezione F - COMMISSIONI TRIBUTARIE: nessun requisito speciale; è consentita l'iscrizione anche agli altri soggetti abilitati nel processo tributario ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/92, commi 3, 4, 5, 6.

Sezione G – CASSAZIONISTI: è consentita l'iscrizione agli avvocati che abbiano maturato almeno 5 anni di iscrizione ai relativi albi per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione o alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, ecc).

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) Si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale per proprio conto o di soggetti terzi);
- d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

ART. 4 - MODALITA' D'ISCRIZIONE

Per la formazione dell'Albo viene predisposto avviso pubblico, al quale sarà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente.

L'iscrizione alla Short List ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum e l'eventuale iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 8.

L'istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Contenzioso e debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Domanda d'iscrizione all'Albo comunale con l'indicazione delle specializzazioni e della/e Sezione/i per le quali si chiede l'iscrizione;
- 2) Curriculum dettagliato;
- 3) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- 4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. , attestante:
 - il possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente Regolamento; -l'iscrizione all'Albo professionale con indicazione di numero e data;

- l'essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui al D.M. 22.9.2016 della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
- la presa visione del Regolamento e di accettazione delle norme in esso contenute.

Il professionista allega alla richiesta di inserimento nell'albo, un dettagliato curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando specificatamente le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie -Civile (responsabilità, contratti; lavoro, ecc...), Penale, Amministrativa, Contabile ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie, i corsi di formazione frequentati, indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata o alla/e sezione/i in cui si è richiesta l'iscrizione nonché i singoli incarichi difensivi e/o di consulenza e/o collaborazioni, sia per conto del Comune di Oria – con l'oggetto del contenzioso e il relativo esito per le cause concluse – e sia con altri Enti pubblici. Tale ultimo dato è utile, sebbene non vincolante, in sede di valutazione per il conferimento dell'incarico.

Alla istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

I nominativi dei professionisti richiedenti, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Le domande incomplete possono essere sanate nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento della documentazione e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La competenza a deliberare la costituzione e l'autorizzazione a stare in giudizio è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore individuato dal Responsabile del Servizio Contenzioso.

La scelta dell'avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto del D.Lgs.

50/2016, in relazione alla materia della controversia e tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco.

In particolare, il Responsabile del Contenzioso, con propria determinazione, provvede all'individuazione del legale cui affidare il patrocinio, all'interno della sezione di appartenenza, e all'affidamento dell'incarico, secondo i seguenti criteri da applicarsi secondo l'ordine di seguito indicato:

- a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- b) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- c) esperienze risultanti dal curriculum.

Qualora il giudizio sia o debba essere promosso innanzi ad una giurisdizione gradatamente superiore (appello, ricorso in Cassazione), l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che questi non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi al giudice competente, ovvero che non ricorrano ulteriori ragioni che rendano opportuno l'affidamento del patrocinio ad altro professionista.

Di norma, infine, l'incarico di difesa giudiziale viene conferito al legale già eventualmente individuato nella fase pregiudiziale della negoziazione assistita e/o mediazione obbligatoria.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'albo.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e l'onorario dovrà essere considerato in conformità l'art. 8 del DM 55/14 che prevede che in caso di pluralità di difensori ciascuno di essi ha diritto ai compensi per l'opera prestata, salvo il caso di liquidazione a carico del soccombente nella quale i compensi sono computati per un solo avvocato.

In caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o "parere pro veritate" il responsabile interessato deve fare pervenire al Responsabile del Servizio Contenzioso apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. Il Responsabile del contenzioso decide sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta

verificatosi anche che vi siano le risorse disponibili in bilancio/peg e si rispettino i vincoli di norme finanziarie eventualmente vigenti.

ART. 6 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'entità del compenso professionale viene determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, salvo le riduzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento e salvo che per i procedimenti relativi alla violazione del codice della strada, per i quali il compenso viene predeterminato in base all'art. 8.

I suddetti compensi sono da intendersi altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.

Per i giudizi iniziati ma non compiuti (nel caso ad esempio di successiva rinuncia al mandato) verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista, verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto. Solo in caso e a seguito di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali. Qualora le procedure di recupero delle spese necessitino di fasi giudiziali esse saranno comunque affidate al professionista titolare del giudizio.

All'atto del conferimento dell'incarico il legale può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo concordato che dovrà essere liquidato al termine del giudizio.

Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

Anche per i casi nei quali l'Ente debba essere assistito da un legale in una procedura di negoziazione assistita, il compenso viene determinato in base ai valori minimi di cui ai parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014, secondo la tabella espressamente introdotta per tale tipologia dal DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

ART. 7 - CONTRATTO DI PATROCINIO

Il conferimento dell'incarico legale deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico con il seguente contenuto essenziale:

- a) il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato, il valore e/o lo scaglione di riferimento sarà individuato preventivamente dall'Ufficio affidante;
- b) l'entità del compenso professionale che viene determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014.
- c) l'obbligo per il professionista incaricato di:
 - aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza, ecc.);
 - richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
 - comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
 - fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata nonché predisporre eventuale atto di transazione, previa autorizzazione da parte del Comune;
 - rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

riduzione dei compensi spettanti al medesimo legale nei casi espressamente indicati nel successivo art. 10.

ART. 8 - CAUSE AFFERENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Per i procedimenti di cui al presente articolo, i compensi vengono determinati nel seguente modo:

opposizione a sanzioni amministrative: compenso € 80,00 comprensive di spese forfettarie, oltre cap ed iva se dovute;

Il professionista incaricato potrà dichiararsi distrattario delle spese e delle competenze; in caso di vittoria di spese, potrà' introitare a titolo di maggiore compenso le intere somme liquidate in aggiunta a quelle determinate nel presente articolo.

Potrà essere chiesto pagamento in acconto del 50% all'esito dell'effettiva costituzione in giudizio del Comune.

ART. 9 - REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata all'Ufficio Contenzioso e contenente almeno i seguenti dati:

Generalità del professionista;

Oggetto sintetico dell'incarico affidato;

- Estremi dell'atto di incarico;

Corrispettivo pattuito;

- Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate;

- Esito del giudizio;

- Liquidazione del compenso finale.

ART. 10 - CORRISPETTIVO ECONOMICO E SOCCOMBENZA

Nel caso di soccombenza con condanna alle spese per l'Ente, è prevista la riduzione del 10% del compenso pattuito solo nel caso in cui il professionista, nel corso dello specifico mandato, non abbia adempiuto puntualmente agli obblighi di cui all'art. 7 lett. c) del presente regolamento.

Nel caso di transazione giudiziale e/o nel corso del giudizio, il compenso sarà determinato e liquidato limitatamente all'attività fino a quel momento svolta. Ferma l'attività precedentemente svolta, in caso di definizione del giudizio con transazione sia applicato il meccanismo di cui al comma 6 dell'art. 4 del DM 55/14 in cui è previsto il compenso liquidabile per la fase

decisionale, esclusa la maggiorazione prevista “di regola di 1/4”.

ART. 11 - PUBBLICITA'

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente Regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale — Sezione Amministrazione Trasparente — in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

ART. 13 - FASE DI PRIMA APPLICAZIONE E REGIME TRANSITORIO

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso avvierà tempestivamente le procedure per la formazione del nuovo Albo Comunale nel rispetto del presente Regolamento. Nelle more del completamento delle suddette procedure resterà valida ed efficace la Short List vigente e continuerà ad applicarsi la previgente regolamentazione. Con la formale approvazione del nuovo Albo comunale, gli affidamenti legali saranno disciplinati solo dal presente Regolamento ed ogni precedente regolamentazione sarà da intendersi abrogata.